GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — VENERDI 24 DICEMBRE — NUM. 299

Domani, 25, ricorrendo una delle feste stabilite dalla legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblica la GAZZETTA.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **4181** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª);
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, di concerto col Nostro Ministro dei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, e dal Ministro dei Lavori Pubblici, relativo alla missione ed al servizio delle Obbligazioni ferroviarie in esecuzione della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 16 novembre 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI — GENALA.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

REGOLAMENTO

per la emissione ed il servizio delle obbligazioni ferroviarie, in esecuzione della legge 27 aprile 1885, numero 3048 (Serie 3ª).

CAPO I.

Delle obbligazioni da crearsi per le costruzioni ferroviarie a carico dello Stato e, occorrendo, dei comuni e delle provincie, nonchè per la Cassa degli aumenti patrimoniali.

Disposizione generale.

Articolo 1.

Saranno osservate le disposizioni del presente regolamento nei casi in cui il Governo intenda di esercitare la facoltà di fare emettere titoli di obbligazioni dalle Società concessionarie dell'esercizio delle strade ferrate, a' termini della legge 27 aprile 1885, numero 3048 (Serie 3ª).

Qualora il Governo deliberasse di far luogo ad emissioni dirette di obbligazioni, stabilirà con decreti speciali le norme da seguire per le medesime.

Caratteri distintivi e fabbricazione dei titoli.

Articolo 2.

I titoli delle obbligazioni saranno al portatore. Sarà in facoltà dei portatori di chiederne il tramutamento in nominativi sotto l'osservanza delle formalità stabilite in appresso. Gli intestatari dei titoli nominativi potranno anche richiederne la riconversione in obbligazioni al portatore, ai termini del seguente articolo 15.

Potranno emettersi titoli *unitari* da lire 500 e titoli *quintupli* da lire 2500 di capitale nominale per ciascuno.

I titoli al portatore saranno stampati su carta filigranata, di colore e con disegni diversi secondo le diverse Società, ed anche nel formato e nelle dimensioni saranno diversi dalle obbligazioni proprie che le Società hanno facoltà di emettere nei limiti fissati dal Codice di commercio.

La filigrana dovrà contenere la denominazione della Società emittente.

Articolo 3.

I titoli al portatore dovranno staccarsi da registri a matrice e portare stampate le seguenti indicazioni:

a) Nel *recto*, la denominazione della Società, la data e il numero del decreto che autorizza l'emissione, la serie ed i numeri d'ordine del titolo, il capitale nominale e l'interesse annuo di cui questo è fruttifero nella ragione del 3 per cento, e la leggenda: *con garanzia del Regio Governo per il pagamento, a termini dell'articolo . . . . . del contratto, approvato con la legge* 27 *aprile* 1885, *numero* 3048 *(Serie 3ª)*, nonchè le località nel Regno ed all'estero che rispettivamente saranno designate, d'accordo fra le Società

ed il Ministero del Tesoro, sentite le Società, per i pagamenti relativi;

b) Nel *verso*, il prospetto dei sorteggi per il relativo ammortamento, e le disposizioni del presente regolamento che riguardano il servizio dei titoli.

Articolo 4.

Il prospetto dei sorteggi, di cui all'articolo 3°, dovrà essere combinato in maniera che la riunione della somma capitale destinata annualmente alle estinzioni delle obbligazioni, con gli interessi del l'anno dovuti alle obbligazioni vigenti, costituisca complessivamente una annualità fissa e costante per tutti i novant'anni, entro i quali le obbligazioni sono ammortizzabili.

Articolo 5.

I titoli saranno firmati dal Direttore Generale e dal Capo-ragioniere della Società emittente, o da chi ne fa rispettivamente le veci, e da un Delegato del Governo.

Le incombenze del Delegato governativo saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di quella dei lavori pubblici da designarsi con decreto dei Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici, registrato alla Corte de' conti.

Il Delegato governativo sarà coadiuvato nell'adempimento delle sue attribuzioni da un congruo numero d'impiegati, i quali unitamente ad esso costituiranno l'ufficio di delegazione presso le Direzioni generali delle tre Società.

Articolo 6.

A ciascun titolo saranno unite quaranta cedole per il pagamento, a semestre maturato, dell'interesse, e quando una serie di cedole sarà esaurita, ne verrà consegnata ai portatori un'altra.

Articolo 7.

I modelli dei titoli dovranno essere approvati dal Ministero del Tesoro, e dopo tale approvazione saranno depositati negli Archivi generali dello Stato.

Articolo 8.

I titoli saranno fabbricati, in conformità del modello approvato come sopra, dalla officina delle carte-valori in Torino, imputando le spese effettive di fabbricazione e dei relativi bolli al fondo ricavato dalla vendita delle obbligazioni.

Articolo 9.

Le Società, dietro richiesta del Governo, provvederanno al cambio dei titoli emessi, ogni qualvolta ciò fosse richiesto da gravi motivi nell'interesse dello Stato garante, o dei portatori dei titoli stessi. Esse potranno, col consenso del Governo, cambiarli quando lo credano opportuno nell'interesse loro proprio.

Formazione, custodia e collocamento dei titoli.

Articolo 10.

A misura che i titoli, dei quali sarà compiuta la fabbricazione, pervengano alla Società, ne dovrà da questa essere eseguita la contazione, previa verifica della loro esatta numerazione, indi saranno riposti in una cassa-forte a doppia chiave, di cui una sarà tenuta dal direttore della Società stessa, o da chi lo rappresenta, e l'altra dal delegato governativo.

L'estrazione dalla cassa-forte dei titoli per essere firmati e muniti del bollo a secco, e la successiva nuova immissione di essi nella cassa-forte, avranno luogo in concorso e sotto la vigilanza del detto delegato governativo.

Questi, prima di apporre la sua firma ai titoli, dovrà riconoscerne la regolarità ed accertarsi che il loro numero complessivo non ecceda il quantitativo e l'ammontare, cui è applicabile la guarentigia del Governo.

Articolo 11.

L'estrazione dei titoli dalla cassa-forte, per essere consegnati agli acquirenti, deve pure esser fatta alla presenza del delegato governativo, il quale interviene pure alla consegna.

I titoli vengono staccati dalle relative matrici, che rimangono custodite in cassa-forte come i titoli che restano da consegnare.

Dei titoli sarà tenuto un registro di carico e di scarico, e di ogni movimento d'immissione o d'estrazione dalla cassa-forte verrà pure redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno verrà trattenuto dal delegato, l'altro consegnato alla Società ed il terzo sarà trasmesso al Ministero del Tesoro (Direzione Generale del Tesoro) a cura del delegato stesso.

Articolo 12.

I titoli saranno descritti in appositi registri. Di ogni operazione eseguita sui titoli medesimi saranno pure tenute regolari scritture presso la Società, col riscontro del delegato governativo, da valere ad ogni occorrenza di vigilanza da parte della Direzione generale del Tesoro.

Articolo 13.

Qualora il collocamento dei titoli avvenisse per pubblica sottoscrizione, il Ministero del Tesoro stabilirà le norme per la emissione di certificati provvisori, la cui spesa sarà a carico del fondo ricavato dalla vendita delle obbligazioni, conformemente a quanto è disposto nel precedente articolo 8.

Tramutamenti e traslazioni dei titoli.

Articolo 14.

Le obbligazioni al portatore possono essere tramutate in obbligazioni nominative, dietro domanda delle parti.

Per ogni titolo al portatore *unitario* o *quintuplo* si fa luogo all'emissione di un titolo nominativo di eguale valore.

Articolo 15.

Le obbligazioni nominative possono, semprechè se ne abbia la libera disponibilità e non esistano opposizioni od altri impedimenti, trasferirsi sotto altri nomi o sotto altra designazione, a richiesta dei titolari od altri aventi ragioni. Possono anche riconvertirsi in obbligazioni al portatore, quando se ne abbia egualmente la libera disponibilità e non esistano opposizioni od altri impedimenti.

Articolo 16.

Le obbligazioni nominative possono emettersi al nome di una sola persona, Società, stabilimento, corpo od ente morale legalmente costituiti. Possono anche essere emessi al nome di più minorenni od altri amministrati, purchè una sia la tutela, la curatela o l'amministrazione.

Articolo 17.

Il titolo d'obbligazione nominativa porta nella facciata anteriore le seguenti indicazioni, cioè: la denominazione della Società; la data ed il numero del decreto che autorizzò l'emissione delle obbligazioni originarie; il numero d'ordine proprio; la serie ed il numero dell'obbligazione al portatore da cui esso deriva; il capitale nominale relativo e l'interesse annuo di cui è fruttifero, espressi l'uno e l'altro in lettere ed in cifra; la leggenda: *con garanzia del R. Governo per il pagamento, a termini dell'articolo . . . del contratto, approvato colla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª)*; il cognome, nome, nome del padre e domicilio del proprietario del titolo, o la designazione della Società, stabilimento, Corpo od Ente morale cui il titolo stesso appartiene; la decorrenza, cioè il primo giorno del semestre da cui comincia il godimento; la data dell'emissione del titolo, il numero della posizione o del fascicolo sotto cui ebbe luogo l'emissione del titolo, ed infine le località nel Regno che rispettivamente saranno designate, d'accordo fra le Società ed il Ministero del Tesoro pei pagamenti relativi.

Nelle due facciate interne del titolo stesso sono stampati: il prospetto dei sorteggi per l'ammortamento delle obbligazioni, e le disposizioni del presente regolamento che riflettono il servizio dei titoli.

Nella facciata posteriore è stampata una tabella a caselle semestrali per segnarvi i pagamenti delle singole rate d'interessi.

Articolo 18.

Sono applicabili ai titoli nominativi il secondo e terzo comma dell'articolo 2, e gli articoli 5, 7, 8 e 9 di questo regolamento.

Articolo 19.

Il tramutamento dell'obbligazione al portatore in obbligazione nominativa si fa su domanda dell'esibitore, che dovrà indicare il suo nome e cognome, il nome del padre ed il domicilio.

Ove il richiedente intenda che il titolo sia intestato ad altra persona, o ad una Società, stabilimento, corpo od ente morale, dovrà dichiararlo, ed indicare nella domanda il nome, cognome, nome del padre e domicilio della persona, o designare la Società, lo stabilimento, il corpo od ente morale, cui il titolo vuolsi intestato.

I titoli esibiti devono avere annesse le cedole relative ai semestri non scaduti, compreso quello in corso, ed essere all'atto del deposito firmati dal presentatore.

Articolo 20.

Per ogni titolo nominativo che si emette, le Società devono aprire un conto individuale sotto il numero stesso del titolo. Il conto individuale deve portare la medesima intestazione del titolo ed indicare inoltre la serie ed il numero dell'obbligazione al portatore, in sostituzione della quale il titolo stesso fu emesso.

Articolo 21.

La cessione del titolo nominativo deve essere fatta per atto pubblico notarile o per scrittura privata autenticata, a termini dell'articolo 1323 del Codice civile, e la traslazione del medesimo al cessionario ha luogo su domanda del cessionario stesso o del suo procuratore, corredata dell'atto di cessione e del titolo stesso.

Il procuratore deve inoltre provare la sua qualità, mediante l'esibizione dell'atto di procura fatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata come sopra.

Articolo 22.

Ove i titoli ceduti spettino a persone che dalla intestazione risultino legalmente incapaci, ovvero a Società, stabilimenti, corpi od enti morali, la traslazione a favore del cessionario non può avere luogo se non si provi che siano intervenute le autorizzazioni prescritte, secondo i casi, dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti.

Articolo 23.

La traslazione dei titoli nominativi potrà anche eseguirsi in forza di sentenza passata in giudicato, che espressamente la ordini.

L'avente diritto, per ottenere la traslazione, dovrà farne domanda, esibendo la sentenza coi documenti che ne provino il passaggio in giudicato, ed il titolo nominativo.

Qualora il titolo non sia in possesso dell'avente diritto, la traslazione non potrà operarsi se non dopo adempiute le formalità prescritte nei casi di perdita dei titoli nominativi, e così sei mesi dopo la prima pubblicazione fattane nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e quando non siano intervenute opposizioni.

Articolo 24.

In caso di morte del titolare dell'obbligazione nominativa, la traslazione di questa all'erede o al legatario ha luogo previa produzione, mediante apposita domanda, dei documenti che giustificano la successione.

Se la successione è *testamentaria*, il diritto a succedere deve giustificarsi colla esibizione:

1° dell'atto di morte del titolare dell'obbligazione nominativa;

2° del testamento;

3° di un atto giudiziale di notorietà, con cui si dichiari che il testamento che si presenta è l'ultimo, e che oltre gli eredi in esso chiamati non vi sono altri eredi necessari, cui la legge riservi una quota ereditaria.

In caso di successione *ab intestato*, il diritto a succedere si giustifica colla esibizione:

1° dell'atto di morte del titolare dell'obbligazione nominativa;

2° di un atto giudiziale di notorietà, col quale si dichiari la non esistenza di disposizioni di ultima volontà, e si indichi quali sono le persone chiamate alla successione intestata del titolare dell'obbligazione.

In ambo i casi l'atto giudiziale di notorietà deve essere formato dinanzi al Pretore del luogo in cui si è aperta la successione, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei.

Articolo 25.

Oltre i documenti di cui al precedente articolo, l'erede od il legatario deve esibire il titolo d'obbligazione. Ove non ne sia in possesso, la traslazione non ha luogo se non dopo l'adempimento delle formalità di cui all'ultimo alinea dell'articolo 23.

Articolo 26.

Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicano le leggi in vigore in materia, e la traslazione avrà luogo in conformità delle ordinanze o delle sentenze del giudice, sotto l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 23.

Articolo 27.

Il tramutamento al portatore delle obbligazioni nominative ed il rimborso del capitale nominale delle medesime, nel caso di estrazione per l'ammortamento, verranno eseguiti su domanda del titolare o del suo legittimo rappresentante, o dei suoi aventi causa colle firme degli stessi autenticate da notaio, ai termini dell'articolo 1323 del Codice civile, corredata dei titoli d'obbligazione e, secondo i casi, dei documenti di cui ai precedenti articoli.

Ove i titoli dalla loro intestazione o dai documenti esibiti risultino spettare a persone incapaci, ovvero a Società, stabilimenti, corpi od enti morali, il tramutamento od il rimborso non potrà aver luogo se non previo lo adempimento di quanto è prescritto dall'articolo 22.

Articolo 28.

Le obbligazioni al portatore da emettersi pel tramutamento dei titoli nominativi saranno rispettivamente emesse sotto la serie e sotto il numero delle obbligazioni da cui gli stessi titoli nominativi provengono.

Sulle obbligazioni stesse sarà indicato il numero della posizione o del fascicolo sotto cui ebbe luogo l'emissione di esse.

Articolo 29.

Le iscrizioni corrispondenti ai titoli al portatore tramutati in nominativi sono annullate sui registri, e del seguito annullamento si prenda nota nelle corrispondenti matrici.

Sono parimenti annullati i conti individuali relativi ai titoli nominativi trasferiti ad altro nome, tramutati al portatore o rimborsati, e nell'atto stesso saranno pure annullati i titoli medesimi mediante l'apposizione su essi di un timbro colla parola: *Annullato*.

Articolo 30.

Le domande pel tramutamento dei titoli al portatore in titoli nominativi, e pel tramutamento di questi in titoli al portatore; quelle per la traslazione dei titoli nominativi da uno ad altro nome, e quelle pel rimborso dei titoli stessi sortiti all'ammortamento, corredate dei titoli, e, ove d'uopo, dei documenti che le giustifichino, debbono essere esibite alle Direzioni generali delle Società, e sono ricevute da un impiegato delle Società stesse a ciò destinato, sotto il controllo di un incaricato degli uffici di delegazione governativa.

Articolo 31.

Esaminate le domande ed i titoli con esse esibiti per assicurarsi che siavi esatta corrispondenza fra i titoli stessi e la descrizione che ne è fatta nelle domande, e riconosciuta inoltre la regolarità delle domande stesse e dei documenti, l'impiegato della Società incaricato del ricevimento, previo annullamento dei titoli al portatore e delle cedole relative mediante marchio ad umido e mediante perforazione, emette dei titoli depositati, ricevuta, che è staccata dal bollettario a matrice.

L'incaricato dell'ufficio di delegazione governativa fa, a sua volta, la verificazione e i riscontri di cui sopra, e riconosciuto tutto regolare, e constatata altresì la regolarità della ricevuta, appone su questa il suo *visto*, e indi la consegna alla parte interessata.

Articolo 32.

In caso di smarrimento o di distruzione di un titolo d'obbligazione nominativa, il titolare o il suo legittimo rappresentante od avente causa può ottenere la sospensione del pagamento delle rate semestrali d'interesse ed il rilascio di un nuovo titolo, presentandone domanda con firma autenticata da notaio, a termini dell'articolo 1323 del Codice civile.

Articolo 33.

La Società cui è esibita la domanda per denunzia di smarrimento o di distruzione del titolo nominativo, sospeso innanzi tutto il pagamento delle rate semestrali relative, ne fa pubblicare avviso per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, con dichiarazione che, trascorsi sei mesi dalla prima delle tre pubblicazioni, senza che siano intervenute opposizioni o sianvi altri impedimenti, farà luogo all'emissione di nuovo titolo, in sostituzione di quello dichiarato smarrito o distrutto, che rimarrà nullo o di nessun valore.

Le spese sono a carico del richiedente, che le dovrà anticipare in quella somma che gli verrà approssimativamente indicata.

Articolo 34.

Le Società, quando non siano state loro notificate opposizioni, e non vi siano altri impedimenti, fanno luogo all'emissione del nuovo titolo.

Articolo 35.

Ogni rinnovamento di titoli nominativi si fa sotto altro numero e in via di traslazione, conservando sempre il riferimento al numero della obbligazione al portatore, da cui provenne il titolo annullato.

Articolo 36.

I titoli che si emettono in seguito a tramutamento, traslazione ed altre operazioni, devono avere la decorrenza del semestre in corso.

Articolo 37.

Le spese per il tramutamento dei titoli al portatore in nominativi e viceversa, come pure per il trasferimento ad altro titolare sono a carico del richiedente.

La misura della rivalsa di tali spese a favore delle Società sarà concordata col Ministero del Tesoro.

Articolo 38.

Le Delegazioni governative esercitano presso le Società il riscontro su tutte le operazioni di tramutamento di obbligazioni dal portatore al nominativo e viceversa, di traslazione dei titoli nominativi da uno ad altro nome, e di rimborso del capitale di essi in caso di avvenuta sortizione per l'ammortamento.

A tale effetto i detti uffici, prima di munire della loro firma i titoli e i mandati di pagamento emessi dalle Società, esaminano le domande e gli atti relativi ad ogni singola operazione per riconoscerne la piena regolarità; riconoscono se i titoli emessi dalle Società corrispondano per quantità e per valore capitale e per ammontare d'interessi, nonchè per decorrenza a quelli annullati; se l'operazione sia fatta in conformità della domanda del richiedente, se l'intestazione dei nuovi titoli trovisi in piena regola e conforme a quella dei conti individuali aperti nei registri; se i titoli dei quali sia stato disposto il rimborso siano effettivamente sortiti; se i mandati di rimborso siano per la somma effettivamente dovuta; in una parola, se le operazioni siano in tutto e per tutto perfettamente regolari.

Riconoscendo qualche irregolarità, le Delegazioni non appongono il *visto* sui titoli, o sui mandati di pagamento, se prima gli affari non siano stati regolarizzati.

Articolo 39.

I titoli nominativi e quelli al portatore emessi, fino a che non siano consegnati agli aventi diritto, sono custoditi in una cassa-forte, di cui una chiave sarà tenuta dal Delegato governativo.

Articolo 40.

La consegna dei titoli agli aventi diritto si fa dalle Società coll'assistenza del Delegato governativo, o di chi lo rappresenta, contro ritiro della ricevuta rilasciata all'atto del deposito dei titoli che diedero luogo all'operazione e dietro ricevuta per parte degli stessi aventi diritto.

Sequestri, pignoramenti ed opposizioni sui titoli.

Articolo 41.

I sequestri, i pignoramenti ed ogni opposizione tendenti ad impedire il pagamento degli interessi dei titoli nominativi, o la traslazione, il tramutamento ed il rimborso dei medesimi debbono essere fatti a termini di legge, e regolarmente notificati alle Società, le quali sospendono ogni operazione di pagamento, di tramutamento, traslazione e rimborso.

Articolo 42.

I sequestri, i pignoramenti e le opposizioni si risolvono o mediante giudicato che sia divenuto legalmente esecutivo per parte della Società, o mediante consenso di tutti gli interessati, che potrà essere prestato per semplice domanda con firma autentica.

Articolo 43.

Dei sequestri, pignoramenti ed opposizioni notificati alle Società, e della risoluzione di essi è preso nota dalle Società stesse sui conti individuali e sui registri di pagamento.

Versamenti del ricavato dall'alienazione dei titoli.

Articolo 44.

Il Ministero del Tesoro stabilirà le Tesorerie nel Regno e le Case bancarie all'estero, presso le quali dovranno essere versate le somme ricavate dall'alienazione delle obbligazioni.

Articolo 45.

Per ogni versamento la Tesoreria centrale e le Tesorerie provinciali rilasceranno una quietanza di entrata, con applicazione ad apposito capitolo del bilancio attivo dello Stato.

Articolo 46.

Per le quote che fossero versate all'estero, le quietanze saranno date dal tesoriere centrale del Regno, mercè di regolare giro di fondi per portafoglio, tenuto conto dei corsi del cambio per il ragguaglio delle monete estere con l'Italia.

Articolo 47.

Per gli introiti fatti per conto di comuni e di provincie, le Tesorerie rilasceranno, occorrendo, vaglia del Tesoro commutabili in quietanza, come sopra, da parte delle Tesorerie provinciali, ove stanno iscritte le relative partite.

Articolo 48.

Nelle previsioni del bilancio il Governo proporrà in distinti capitoli gli stanziamenti relativi alle entrate ed alle spese inerenti alle obbligazioni ferroviarie; cosicchè le entrate che saranno previste nei bilanci attivi:

I. per il prodotto dell'alienazione delle obbligazioni fatta;

a) per costruzioni ferroviarie governative;

b) per le quote di concorso e di anticipazioni da parte di Comuni e Provincie;

c) per conto delle Casse di aumenti patrimoniali;

II. per il ricupero delle annualità degli interessi e delle quote di ammortamento delle obbligazioni ferroviarie emesse per conto:

a) di Comuni e di Provincie;

b) delle Casse degli aumenti patrimoniali;

III. per le quote di concorso nelle spese ferroviarie addebitate ai Comuni ed alle Provincie, staranno di fronte alle spese:

I. nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per le costruzioni ferroviarie;

II. in quelli del Ministero del Tesoro;

a) per le devoluzioni ai Comuni, alle Provincie ed alle Casse degli aumenti patrimoniali delle rispettive quote di prodotto delle obbligazioni alienate per loro conto;

b) il pagamento degli interessi e degli ammortamenti di tutte indistintamente le obbligazioni emesse.

Articolo 49.

Negli utili netti delle Società, di cui negli articoli 27 del contratto per la rete Adriatica, 24 di quello per la rete Mediterranea e 21 di quello per la rete Sicula, sono compresi gli utili netti che eventualmente realizzassero le Società con le emissioni e con il servizio delle obbligazioni garantite dallo Stato.

Servizio dei pagamenti d'interesse e di rimborso del capitale dei titoli.

Articolo 50.

Gli interessi semestrali delle obbligazioni verranno pagati alle scadenze del 1° luglio e 1° gennaio, all'estero sulle piazze che verranno designate di concerto fra il Ministero del Tesoro e le Società, e nel Regno:

a) presso la sede della Società;

b) nelle città a ciò designate di concerto fra il Governo e le Società, ed a mezzo degli Istituti e delle Case bancarie che saranno indicate.

Articolo 51.

Il pagamento degli interessi dei titoli al portatore verrà eseguito verso esibizione delle cedole semestrali scadute.

Il pagamento delle rate semestrali sui titoli nominativi si farà agli esibitori dei titoli stessi sopra ricevuta dei medesimi, mediante appositi moduli di quietanza preparati dalle Società.

I pagamenti si faranno per il loro montare, depurato delle ritenute per le tasse di ricchezza mobile e di circolazione; la quale ultima, per l'articolo 68 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, viene calcolata annualmente sul valore di Borsa delle obbligazioni nell'anno precedente, o di quel minor tempo da cui dati l'emissione.

Il valore netto di ciascuna rata semestrale verrà, a cura delle Società, notificato mediante appositi avvisi che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. Detti avvisi porteranno il *visto* del delegato governativo.

Articolo 52.

Il sorteggio delle obbligazioni, a cominciare dal 1896, avrà luogo annualmente presso la sede di ciascuna Società, alla presenza di un membro del Consiglio d'amministrazione, e coll'intervento del delegato del Governo, due mesi avanti il giorno in cui dovrà farsi il rimborso.

L'estrazione verrà fatta per centinaia d'obbligazioni. L'estrazione dell'ultimo centinaio sarà tenuta valida solamente per il numero di obbligazioni che occorrerà per compiere il quantitativo dei titoli da estrarsi. I numeri eccedenti saranno di nuovo imbussolati.

I numeri estratti verranno resi di pubblica ragione, nel modo stesso indicato nell'articolo precedente.

Quindici giorni prima sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno in cui si farà l'estrazione.

Articolo 53.

Il rimborso del capitale nominale delle obbligazioni al portatore estratte annualmente verrà eseguito direttamente dalle Casse e dagli Istituti e Case bancarie incaricate, insieme al pagamento degli interessi alla scadenza 1° luglio.

All'atto del pagamento le obbligazioni saranno annullate con apposito timbro e mediante perforazione, che dovrà farsi in guisa che restino intatti i segni caratteristici dei titoli.

Il rimborso del capitale nominale dei titoli nominativi avrà luogo mediante mandati di pagamento, che saranno emessi dalle Società su domanda dei titolari e previo l'adempimento delle prescrizioni, di cui all'articolo 17, combinato coll'articolo 22 del presente regolamento.

Articolo 54.

I portatori delle obbligazioni in corso di estinzione sono tenuti, prima della esibizione delle cedole per la riscossione di rate semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che saranno affisse nei luoghi ove si fanno i pagamenti, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione dei relativi titoli non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a fare reclamo alcuno se le rate semestrali siano pagate, sebbene il titolo sia già stato estratto, e se alla domanda del rimborso del capitale vengono diffalcati da questo gl'importi delle rate semestrali state riscosse indebitamente.

Le obbligazioni rimborsate saranno calcolate a credito delle Società per il solo importo effettivamente pagato.

Articolo 55.

I pagamenti delle rate semestrali d'interessi e delle somme capitali fuori del Regno saranno fatte al cambio del giorno sull'Italia della piazza, nella quale avranno luogo, in base ai relativi listini ufficiali da depositarsi a giustificazione dei pagamenti stessi.

In mancanza di listini, o di cambi ufficiali sull'Italia, sarà sopperito con equipollenti dichiarazioni speciali.

Articolo 56.

I cassieri delle Società, e gli Istituti e le Case bancarie incaricate dei pagamenti dovranno, entro un termine da fissarsi dal Ministero del Tesoro d'accordo con la Società, compilare ed inviare alle Società medesime le contabilità dei pagamenti eseguiti, corredate delle obbligazioni, cedole, formole di ricevuta ed altri recapiti pagati.

Le contabilità dei pagamenti degli interessi saranno tenute distinte per iscadenze semestrali.

Articolo 57.

Le Società, in concorso e contraddittorio degli uffizi di delegazioni governative, perforate di nuovo le obbligazioni e le cedole, procederanno alla verificazione delle contabilità e alla successiva registrazione delle obbligazioni rimborsate, e delle cedole, formole di ricevuta ed altri recapiti pagati.

Articolo 58.

Le contabilità con tutti i documenti che le corredano saranno custodite a cura degli uffizi di delegazione.

Articolo 59.

Le Società terranno regolari scritture-contabili dei pagamenti stati eseguiti in conto interesse e in conto capitale.

Articolo 60.

In conto delle somministrazioni da farsi alle Società pei pagamenti nel Regno ed all'estero sarà computato per ciascun semestre il montare delle quote non erogate nel semestre precedente e da valere ai pagamenti successivi, salvo nuove somministrazioni per le quote arretrate che nel semestre stesso fossero soddisfatte.

Articolo 61.

Presso la Direzione generale del Tesoro saranno tenuti appositi conti correnti per notarvi a debito delle Società le somme che loro vengano somministrate 15 giorni innanzi ciascuna scadenza per i pagamenti sul semestre successivo, ed a credito delle Società medesime i relativi pagamenti con la valuta stessa dei 15 giorni innanzi a ciascuna scadenza, secondo le dichiarazioni di accertamento del delegato governativo sulle periodiche dimostrazioni delle Società pagatrici. La Direzione generale del Tesoro potrà far eseguire anche straordinarie ricognizioni sulle scritture e sui documenti d'ufficio delle Società prementovate.

Articolo 62.

I conti correnti, di cui all'articolo precedente, saranno fruttiferi vicendevolmente al Tesoro come alle Società sulle somme dall'uno o dalle altre anticipate nel semestre precedente per sopravvanzi o per manchi di fondi alla chiusura semestrale, e cioè dagli ultimi 15 giorni che precedono il semestre successivo.

Articolo 63.

L'interesse sullo sbilancio dei conti correnti con le Società sarà

regolato al saggio in vigore per i buoni del tesoro a scadenza di sei mesi, nel giorno stesso in cui il Tesoro sia tenuto alle somministrazioni di fondi per i pagamenti del semestre successivo.

Articolo 64.

Del montare degli interessi per ciascun semestre sarà dato debito ovvero credito alle Società nel rispettivo conto corrente con la valuta, di cui al precedente articolo 41, e gli interessi medesimi saranno attribuiti ad entrata ovvero ad uscita del bilancio dello Stato, secondo che trattisi di interessi attivi o invece di interessi passivi per il Tesoro.

Articolo 65.

Le somministrazioni di fondi, che le Società dovranno ricevere dal Tesoro 15 giorni innanzi ciascuna scadenza per i pagamenti del semestre successivo saranno fatte alle Società secondo le proposte di previsione che in base ai pagamenti dei semestri precedenti, e d'accordo col Delegato governativo, le Società medesime dovranno rassegnare alla Direzione generale del tesoro almeno tre mesi prima della scadenza cui le somministrazioni stesse si riferiscono.

Articolo 66.

Qualora dal Tesoro fosse dato incarico alle Società di provvedere esse direttamente, in parte od anco in tutto, ai fondi occorrenti ai pagamenti fuori del Regno, senza essersi convenuto e prestabilito alcun prezzo fisso, dovrà essere reso conto documentato della spesa relativa. Il Tesoro, ove creda, potrà fissare di volta in volta, ed a misura delle variazioni di cambio, il prezzo massimo, al quale potranno essere fatti gli acquisti. Il conto di queste spese sarà certificato regolare, ed ogni relativo documento sarà autenticato dal delegato governativo presso le Società medesime.

Articolo 67.

Delle spese e dei risparmi di cambio per il servizio all'estero delle obbligazioni ferroviarie sarà tenuta ragione distintamente fra tutte le altre partite attinenti a pagamenti fuori del Regno, per le assegnazioni del bilancio, e per ogni effetto del pagamento e delle rimborsazioni relative.

Articolo 68.

Alla fine di ciascun quinquennio il Tesoro farà propria ed attribuirà al entrata di bilancio la intera somma di interessi prescritti sulle obbligazioni ferroviarie, il cui capitale poi sarà parimente riscosso dal Tesoro ed attribuito al bilancio dello Stato per le quote colpite dalla prescrizione trentennale.

CAPO II.

Della sovvenzione di fondi a corpi morali, con emissione di obbligazioni garantite dallo Stato, per la costruzione delle strade ferrate complementari.

Articolo 69.

Il Ministero del Tesoro, di concerto con quello dei Lavori Pubblici, procurerà, mediante emissione di obbligazioni, giusta il precedente capo I, i fondi che fossero chiesti da provincie, comuni, o loro Consorzi, per costruzioni di ferrovie complementari; e li somministrerà ai richiedenti, contro garanzia di delegazioni sugli esattori delle imposte dirette da rilasciarsi dagli enti debitori, in numero non maggiore di 90.

Articolo 70.

Ciascuna delegazione non potrà importare un onere maggiore del quinto sulla imposta erariale dei terreni e fabbricati, per l'anno in cui il prestito verrà contratto, e nel computo del quinto di cui sopra sarà incluso l'ammontare delle delegazioni che dalla provincia stessa o comuni fossero già state rilasciate a norma delle leggi 27 marzo 1871, n. 131, e 8 marzo 1874, n. 1883, e dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779.

Articolo 71.

Gli enti morali che abbisognassero di fondi per l'accennato titolo faranno pervenire la loro domanda al Ministero dei Lavori Pubblici per mezzo della rispettiva Prefettura.

Le domande debbono essere:

a) per le provincie sottoscritte dal presidente della Deputazione provinciale, corredate di copia autentica della deliberazione del Consiglio provinciale con cui fu approvata l'obbligazione del debito, precisare le spese a cui il prestito deve servire, l'epoca alla quale intendesi aver disponibile il capitale, il numero delle annualità nelle quali si propone di restituirlo, mediante delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, comprovando ch'essa offra capienza per siffatta restituzione;

b) per i comuni sottoscritti dal sindaco, come presidente della Giunta municipale, corredate di copia della deliberazione del Consiglio comunale, approvata dalla Deputazione provinciale, e contenere le indicazioni di cui sopra alla lettera *a*;

c) per i consorzi sottoscritti dai singoli rappresentanti delle provincie o comuni che ne fanno parte, corredate di copia del decreto di costituzione del consorzio e di copia delle deliberazioni designate alla lettera *a*, se si tratti di consorzio di provincie, ed alla lettera *b*, se si tratti di consorzio di comuni, e contenere le indicazioni di cui alla lettera *a*.

Articolo 72.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, quando creda ammissibile la domanda in tutto od in parte, la trasmette al Ministero del Tesoro, il quale, a mezzo delle rispettive Prefetture, invita l'ente interessato a deliberare sul vincolo di cessione della sovrimposta sui terreni e fabbricati irrevocabilmente per tutti gli anni cui si estendono le delegazioni, a meno che il mutuatario non saldi il suo debito prima della scadenza; e nella misura sufficiente ad eseguire l'intiero pagamento delle delegazioni stesse.

Articolo 73.

Fino a che la delegazione sia estinta non potrà essere destinata, vincolata od impegnata per altri usi od a garanzia di altri crediti verso le provincie od i comuni emittenti, alcuna somma che provenga dalle sovrimposte di cui all'articolo 70. Le sovrimposte destinate al pagamento delle delegazioni e finchè queste sieno estinte, sono parificate in tutto all'imposta principale, sia nei rapporti verso i contribuenti, sia in quelli verso lo Stato.

Articolo 74.

L'importo delle delegazioni da emettersi dagli enti interessati sarà determinato dal Ministero del Tesoro e dovrà comprendere il valore nominale delle obbligazioni da esso alienate per ottenere il capitale chiestogli e l'ammontare degli interessi, tre per cento, calcolabili a ragione scalare in lire 1 50 per cento, dovendo il pagamento della somma portata da ciascuna delegazione avvenire a rate bimestrali, come per la fondiaria, anzichè in una sola volta a fine d'anno.

Per gli anni anteriori al 1896 le delegazioni potranno rappresentare soltanto l'ammontare degli interessi, e negli anni posteriori, oltre gli interessi, anche la quota di ammortamento del capitale in annualità fisse e costanti.

Articolo 75.

Le delegazioni devono rilasciarsi con la seguente formula:

Il ricevitore provinciale (o esattore comunale) di . . . . . pagherà entro l'anno . . . . . ed a bimestri posticipati, secondo la scadenza dei versamenti stabiliti per le imposte dirette, al Ministero del Tesoro, od al suo ordine, la somma di lire . . . . (in lettere e numeri), ritenendo la presente debitamente quitanzata per suo carico.

Articolo 76.

Le delegazioni debbono essere munite della marca da bollo corrispondente a una lira per ogni mille di valore da esse rappresentato, e firmate dal presidente della Deputazione provinciale, se emesse dalla provincia, o dal sindaco, se emesse dal comune, e vistate dal ricevitore provinciale o dall'esattore comunale per gli anni in cui durerà il loro contratto d'appalto.

Articolo 77.

Alle scadenze dei pagamenti della fondiaria, e cioè il 22 o 27 di ciascun bimestre, il ricevitore (o l'esattore) dovrà versare nella Tesoreria dello Stato la sesta parte della delegazione in corso, ricevendo altrettante quietanze da presentarsi in dicembre d'ogni anno all'Intendenza di finanza per ritirare la delegazione estinta, che il detto contabile produrrà nel suo conto con la provincia o col comune.

Articolo 78.

Nel caso di ritardato o mancato versamento, saranno applicate a carico del ricevitore (od esattore) le disposizioni per tali casi stabilite nella legge 20 aprile 1871, numero 192, e nel relativo regolamento.

Articolo 79.

Disposizioni speciali del Direttore generale del Tesoro regoleranno il servizio delle delegazioni presso le Intendenze di finanza e le Tesorerie.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze, interim *del Tesoro*

A. MAGLIANI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

GENALA.

Il Num. 4210 (Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Fino all'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa concernenti tutti i Ministeri per l'esercizio finanziario 1886-87 e non oltre il mese di febbraio 1887, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie, che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel dì 14 giugno 1886, escluse le posteriori note di variazione, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione.

Art. 2. Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, non che negli stipendi ed assegnamenti approvati, pei diversi Ministeri e Amministrazioni dipendenti, con la legge del bilancio di previsione 1885-86 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

DISTINTA *delle 1560 Obbligazioni da L. 500 della Compagnia Generale dei canali d'irrigazione italiani (Canale Cavour) passate a carico dello Stato in seguito alla Convenzione 24 dicembre 1872, annessa alla legge 16 giugno 1874, n. 2002, (Serie 2a).*

(in ordine progressivo)

Dal N.	2601	al N.	2610	Dal N.	4941	al N.	4950
»	5711	»	5720	»	6001	»	6010
»	7101	»	7110	»	7531	»	7540
»	7551	»	7560	»	7691	»	7700
»	8981	»	8990	»	10941	»	10950
»	11361	»	11370	»	12541	»	12550
»	13821	»	13830	»	14231	»	14240
»	14431	»	14440	»	14451	»	14460
»	15181	»	15190	»	15901	»	15910
»	15961	»	15970	»	17351	»	17360
»	18151	»	18160	»	19161	»	19170
»	19731	»	19740	»	21581	»	21590
»	22491	»	22500	»	23121	»	23130
»	24111	»	24120	»	25601	»	25700
»	27821	»	27830	»	30331	»	30340
»	30851	»	30860	»	34401	»	34410
»	36841	»	36850	»	37231	»	37240
»	37271	»	37280	»	38551	»	38560
»	40491	»	40500	»	40631	»	40640
»	40711	»	40720	»	41071	»	41080
»	43091	»	43100	»	43321	»	43330
»	44021	»	44030	»	45541	»	45550
»	45851	»	45860	»	47021	»	47030
»	47291	»	47300	»	47591	»	47600
»	50561	»	50570	»	51131	»	51140
»	51431	»	51440	»	52551	»	52560
»	54161	»	54170	»	54311	»	54320
»	54961	»	54970	»	55201	»	55210
»	57981	»	57990	»	58911	»	58920
»	58941	»	58950	»	59251	»	59260
»	59631	»	59640	»	59741	»	59750
»	59931	»	59940	»	61251	»	61260
»	62191	»	62200	»	64481	»	64490
»	64761	»	64770	»	64971	»	64980
»	65741	»	65750	»	66191	»	66200
»	66431	»	66440	»	67481	»	67490
»	67981	»	67990	»	68121	»	68130
»	70931	»	70940	»	71521	»	71530
»	72301	»	72310	»	72431	»	72440
»	73061	»	73070	»	74311	»	74320
»	74611	»	74620	»	75641	»	75650
»	75681	»	75690	»	75791	»	75800
»	76411	»	76420	»	77111	»	77120
»	77521	»	77530	»	77651	»	77660
»	78241	»	78250	»	78341	»	78350
»	79171	»	79180	»	81291	»	81300
»	81551	»	81560	»	81591	»	81600
»	81951	»	81960	»	83371	»	83380
»	83621	»	83630	»	84451	»	84460
»	85301	»	85310	»	88541	»	88550
»	88971	»	88980	«	91011	»	91020
»	94121	»	94130	»	94151	»	94160

Dal N.	94621	al N.	94630	Dal N.	95471	al N.	95480
»	95991	»	96000	»	96821	»	96830
»	97931	»	97940	»	98381	»	98390
»	98511	»	98520	»	98781	»	98790
»	99451	»	99460	»	99731	»	99740
»	99911	»	99920	»	100121	»	100130
»	100201	»	100210	»	101071	»	101080
»	102631	»	102640	»	103441	»	103450
»	103591	»	103600	»	106471	»	106480
»	106501	»	106510	»	106591	»	106600
»	107451	»	107460	»	108451	»	108460
»	109731	»	109740	»	110871	»	110880
»	110921	»	110930	»	112271	»	112280
»	113401	»	113410	»	113781	»	113790
»	113821	»	113830	»	114901	»	114910
»	116351	»	116360	»	117331	»	117340
»	117411	»	117420	»	119211	»	119220
»	120261	»	120270	»	120891	»	120900
»	122041	»	122050	»	122221	»	122230
»	123241	»	123250	»	124541	»	124550
»	124761	»	124770	»	124921	»	124930
»	125231	»	125240	»	126621	»	126630
»	127101	»	127110	»	127341	»	127350
»	127391	»	127400	»	128241	»	128250
»	130071	»	130080	»	132041	»	132050
»	132171	»	132180	»	133451	»	133460

Le suddette obbligazioni cesseranno di fruttare a beneficio dei possessori con tutto dicembre 1886, ed il rimborso del corrispondente capitale col pagamento del relativo premio in complessive lire 586,80, già dedotta la tassa di ricchezza mobile sul premio, avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1887 in seguito a regolare domanda e contro restituzione delle obbligazioni medesime, corredate dalle cedole non mature al pagamento segnate coi numeri 49 a 76.

Roma, li 16 dicembre 1886.

Per il Direttore Generale
M. GIACHETTI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
G. REDAELLI.

V° per l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti
E. CATTANEO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 810743 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 100, al nome di Silvano *Caterina* fu Luigi Francesco, moglie di Testa Pietro, domiciliata a Sestri Levante (Genova), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Silvano *Carolina* fu Luigi Francesco, moglie di Testa Pietro, domiciliata a Sestri Levante (Genova), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 dicembre 1886.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Direzione Generale dell'Agricoltura

AVVISO *di concorso al posto di direttore della regia Stazione agraria di Modena.*

È aperto il concorso al posto di direttore della regia Stazione agraria di Modena con l'assegno annuo di lire 5000.

In virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª), sulle Scuole pratiche e speciali di agricoltura, sono applicabili al direttore della Stazione di Modena le disposizioni della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni civili, e l'articolo 72 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, riguardante l'aumento quinquennale degli stipendi.

Le materie delle quali si occupa la predetta Stazione, in via principale, sono:

a) La fisiologia dei cereali e foraggi (anatomia, morfologia, fisica e chimica, meccanica dell'intero ciclo della vita di queste piante e loro prodotti);

b) La coltivazione dei cereali e foraggi, l'introduzione di cereali e foraggi nuovi, la loro acclimazione, ecc.;

c) La patologia dei cereali e foraggi (malattie e mezzi per prevenirle e combatterle);

d) Le falsificazioni, adulterazioni, avarie dei cereali e foraggi, tanto nello stato di semi ed erbe, quanto in quello di loro immediata trasformazione (farine, paste, ecc.).

I concorrenti devono produrre i titoli che dimostrino la loro coltura scientifica in rapporto ai suindicati scopi principali della Stazione.

Le domande (in carta bollata da lire 1) devono farsi pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio, non più tardi del dì 16 gennaio 1887, ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) Atto di nascita (legalizzato);
b) Certificato di cittadinanza italiana (id.);
c) Certificato di adempimento all'obbligo della leva (id.);
d) Certificato d'immunità penale (di data recente);
e) Certificato di buona condotta (di data recente e legalizzato).

Roma, 21 dicembre 1886.

Il Direttore generale dell'Agricoltura.
N. MIRAGLIA.

Regio Istituto Musicale di Firenze
ACCADEMIA MUSICALE

È aperto nell'Istituto suddetto un concorso per la composizione di un *Preludio* e *Fuga* per organo a pedaliera cromatica

La composizione dovrà essere scritta a *pieno*. La *Fuga* dovrà essere proposta e svolta a *due soggetti*, uno dei quali sarà costituito dalla *Scala diatonica ascendente di modo maggiore.*

È lasciata facoltà al compositore di disporre il *soggetto* formato dalla scala in quel ritmo che crederà più conveniente.

L'autore della composizione, che conseguirà il premio, riscuoterà dalla cassa del R. Istituto la somma di lire 200.

Le altre condizioni del concorso appariscono dal relativo programma che può aversi dalla segreteria del R. Istituto (Firenze, via degli Alfani, n. 84).

Firenze, 11 dicembre 1886.

V° — *Il Presidente:* F. TORRIGIANI.

Il Segretario: E. CIANCHI.

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

IL PRIMO PRESIDENTE,

Visti gli articoli 107 e seguenti del Regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103;

Vista la tabella annessa al Regio decreto 7 giugno 1886;

Sentito il signor procuratore generale del Re,

Decreta:

È aperto il concorso a n. 13 posti di alunno gratuito nelle Cancellerie giudiziarie del distretto di questa Corte d'Appello, e cioè:

Venezia, Tribunale civile e correzionale, posti N. 2			
Bassano	»	»	» 1
Belluno	»	»	» 1
Conegliano	»	»	» 1
Legnago	»	»	» 1
Padova	»	»	» 1
Rovigo	»	»	» 1
Tolmezzo	»	»	» 1
Treviso	»	»	» 1
Udine	»	»	» 1
Vicenza	»	»	» 1
Chioggia, Pretura		»	» 1

Gli esami avranno luogo nei giorni 31 gennaio e 1° febbraio 1887 presso i Tribunali civili e correzionali del Distretto dal cui presidente furono gli aspiranti rispettivamente ammessi all'esame stesso, e innanzi ai Comitati all'uopo stabiliti, sopra temi riflettenti:

a) Composizione italiana;

b) Aritmetica;

c) Nozioni elementari di procedura civile e penale;

d) Legge di ordinamento giudiziario e relativi regolamenti, per la parte concernente il servizio di cancelleria.

Quelli che vi concorrono dovranno presentare non più tardi del 20 gennaio p. v. al presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione risiedono, le loro domande scritte su carta da bollo da centesimi 60, corredandole di documenti che comprovino:

1. Di aver compiuto l'età di 18 anni e non superati i 30;

2. Di essere cittadino del Regno;

3. Di essere di sana costituzione fisica;

4. Di non essere stato condannato a pene criminali, nè a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frode di ogni specie e sotto qualunque titolo di codice penale, qualunque specie di falsa testimonianza e calunnia, oziosità, vagabondaggio e mendicità, non che per i reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'articolo 847 del codice di procedura penale;

5. Di non essere in istato d'accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura;

6. Di non essere in istato d'interdizione od inabilitazione per infermità di mente, o di fallimento dichiarato e non seguito da riabilitazione.

7. Di aver conseguita la licenza ginnasiale o di Scuola tecnica.

Si avverte che i concorrenti dovranno dar saggio di buona calligrafia.

Venezia, 14 dicembre 1886.

Per il Primo Presidente
Firm. PEDRAZZA.

Il Cancelliere: Firm. MALAGUTI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

« Dato che il perdere delle illusioni sia un bene, scrive il *Temps*, il viaggio dei delegati bulgari non sarà stato senza frutto per loro. Certo però esso deve essere stato privo di diletto.

« A Vienna essi furono ricevuti, ma con una benevolenza nella quale prevalse il riserbo. A Berlino sarà gran che se essi riusciranno a vedere il ministro degli affari esteri e, non tutti assieme, ma uno ad uno come semplici viaggiatori. A Pietroburgo i delegati sanno già che essi non sarebbero ricevuti.

« Ecco quello che accade rispetto a questi Stati coi quali la Bulgaria ha più direttamente da fare.

« I delegati verranno essi a Parigi? Essi vi troverebbero un ministro che, colla più buona volontà del mondo, non ha ancora avuto il tempo di tracciarsi una politica. Si spingeranno essi a Londra? Certamente sì, se essi sentono il bisogno di rianimarsi al contatto di una sincera simpatia. No, se essi intendono di raccogliere delle effettive promesse di soccorso.

« Il gabinetto di Londra non ignora i sentimenti che prevalgono nelle Corti interessate agli affari d'Oriente, e, per quanto il cuore di lord Salisbury possa sanguinarne, egli sarà obbligato di far comprendere ai delegati quale sia la situazione vera e che essi non hanno nessuna assistenza da aspettare da chicchessia.

« Non già che l'accordo formatosi spontaneamente tra l'Austria-Ungheria, l'Inghilterra e l'Italia sia sciolto o che esso non abbia prodotto alcun risultato. Esso ha avuto per risultato di costringere la Russia ad abbandonare, per adesso, il progetto di occupare la Bulgaria.

« Ma è appunto da questo risultato, è appunto da questa mortificazione inflitta alla politica dello czar che è venuta una nuova perplessità. Le Corti di Vienna e di Berlino comprendono perfettamente che un impero come la Russia, ed in una causa che implica il suo prestigio di potenza slava e di potenza ortodossa, non può rimanere sotto il colpo di una disfatta diplomatica. Le abbisogna una rivincita, una soddisfazione.

« Lo czar ha potuto un momento indietreggiare davanti alla prospettiva di una guerra generale, ma egli non può rassegnarsi definitivamente ad un affronto, nè permettere che uno dei più piccoli Stati d'Europa, nato ieri appena, goda in pace di una indipendenza conquistata dalla Russia.

« La questione pertanto è di sapere se la Bulgaria finirà col sottomettersi, o, se i russi, prima o poi, compiranno un atto violento, il quale porrebbe l'Austria-Ungheria ed i suoi alleati nell'obbligo di prendere anch'essi le armi.

« Ora non bisogna credere che questa alternativa si consideri a Berlino ed a Vienna senza apprensione. A Vienna, perchè si dovrebbe affrontare il primo impeto; a Berlino perchè si comprende che a un dato momento la Germania non potrebbe dispensarsi dall'intervenire e dal mischiarsi alla lotta, ampliandone le proporzioni.

« La conseguenza di ciò è che l'Austria-Ungheria e la Germania, dopo di avere, fino ad un certo punto, protetto i bulgari contro l'oppressione, devono oggi volgere l'animo ad accomodarsi a qualsia prezzo coll'oppressore.

« È difficile immaginare qualche cosa di più disagiato di questa situazione, qualchecosa di più repugnante per ogni uomo il quale abbia in cuor suo conservato il rispetto per la libertà dei popoli. Ma dobbiamo aspettarci di vedere i bulgari a cedere, la Reggenza a dimettersi, la Sobranjé a sciogliersi, e la forza riportare così un nuovo trionfo sul diritto.

« La Russia ha in realtà un modo infallibile di costringere i bulgari a rassegnarsi. Quest'è di opporre il suo *veto* a qualunque scelta

di un principe che la Sobranjé fosse per fare. Questo mezzo è tanto più sicuro in quanto che esso trova fondamento nel trattato di Berlino, e promette di essere tanto più efficace in quanto che lo czar, nell'estremo esercizio del suo diritto, può ritenersi sicuro del secreto consenso delle altre due Corti imperiali.

« La prova di questa connivenza, almeno per ciò che riguarda Berlino, ci è fornita dall'improvviso miglioramento delle relazioni fra i due paesi. Il foglio ufficiale di Pietroburgo è intervenuto onde porre termine al linguaggio ostile, per non dire provocatore, della stampa russa contro la Germania. L'impero di Germania, dice questo foglio, rimane il nostro prezioso vicino, l'alleato sperimentato, ed il governo russo ha ogni ragione di tenersi sicuro che la Germania continuerà ad astenersi da qualsiasi atto contrario alla dignità della Russia ed ai suoi interessi storici in Oriente.

« Pare a noi, conchiude il *Temps*, che questi segni di riavvicinamento fra le due Corti non sieno stati bastevolmente considerati.

« Forsecchè questo accadde perchè essi facevano svanire dei sogni, o perchè essi infliggevano una smentita ad una politica doppiamente riprovevole di giornali?

« Le profferte che sono state fatte alla Russia nel suo conflitto colla Bulgaria avevano questo difetto, che esse supponevano possibile che a Pietroburgo si sarebbe potuto esitare fra la Germania e la Francia. Ed avevano questo di profondamente affligente che esse tradivano l'indebolimento fra noi dei sentimenti liberali e generosi.

« Ben sappiamo con quali ragionamenti, con quali interessi si pretendeva di mascherare questa fiacchezza. Ma non bisogna farsi ingannare neppure dal proprio interesse. Non bisogna, secondo la espressione del poeta, sotto il pretesto di vivere, rinunziare alla propria ragione di essere. »

Si scrive per telegrafo da Berlino al *Times*, in data 19 dicembre:

« La Deputazione bulgara è stata ricevuta questa mattina dal conte Herbert di Bismarck all'ufficio degli affari esteri. La conversazione durò circa due ore. I deputati ritornarono all'albergo, in generale, soddisfatti dell'esito dell'intervista e impiegarono il pomeriggio nello stendere un lungo dispaccio in proposito per il governo di Sofia. Il conte Herbert di Bismarck disse in sostanza alla Deputazione che la Germania si contenterà della soluzione che sarà ritenuta soddisfacente dalle altre potenze, particolarmente dalla Russia e dall'Austria, le più interessate in una pacifica soluzione della questione bulgara. Esso raccomandò poi alla Deputazione di accordarsi colla Russia.

« Domani o dopodomani i deputati partiranno probabilmente per Londra. Essi non vennero a Berlino con illusioni circa al loro ricevimento, epperò se ne andranno abbastanza soddisfatti. Sempre desideroso di non dare nessun argomento di sospetto al governo di Pietroburgo, il governo germanico, per bocca del segretario degli esteri, è stato molto guardingo nelle sue dichiarazioni verso la Deputazione bulgara. »

Come fu già annunziato per telegrafo, le discussioni sulla politica estera del gabinetto spagnuolo sono terminate di questi giorni alla Camera dei deputati. L'interesse della discussione, che fu vivamente criticata dalla stampa di Madrid per la sua soverchia lunghezza e per il suo carattere più accademico che altro, era concentrato particolarmente nei discorsi del signor Salmeron e del signor Canovas del Castillo, che hanno definito l'atteggiamento del partito repubblicano e del partito conservatore di fronte al gabinetto Sagasta, e nella risposta con cui il presidente del Consiglio ha chiusa la giostra oratoria

Visto l'atteggiamento dei repubblicani in occasione del pronunciamento di quest'autunno, e visti i dissensi che si sono manifestati tra la Giunta rivoluzionaria e i suoi rappresentanti al Parlamento, il discorso-programma del signor Salmeron era atteso con impazienza ed ha prodotto una certa sensazione. Questo oratore, che seppe mantenersi calmo in mezzo alle più violenti interruzioni, ha cominciato col rammentare il viaggio di propaganda che esso ha intrapreso, durante le vacanze parlamentari, nel nord del regno, ed ha rinnovate le dichiarazioni fatte in quell'occasione in favore del diritto d'insurrezione imprescrittibile della nazione.

Il pronunciamento del generale Villacampa, come quelli che l'hanno preceduto, disse poi Salmeron, derivano e sono legittimati dall'impotenza in cui si trova il paese di far prevalere la sua volontà per mezzo delle elezioni. In occasione delle condanne che furono la conseguenza della sollevazione, io ed i miei amici avevamo esortato il governo ad usare clemenza; ma da parte nostra non fu preso nessun impegno di fronte al signor Sagasta, il quale ha ricomposto il ministero in modo nulla affatto soddisfacente. Il signor Sagasta si è separato da collaboratori di sperimentato liberalismo per mettere in loro vece dei ministri più graditi alla destra, e il rinvio o la modificazione della maggior parte delle riforme promesse è stata la conseguenza di questa evoluzione. Ed è soltanto la realizzazione del programma primitivo del presidente del Consiglio, comprese le misure d'amnistia, che può assicurargli se non il concorso, almeno il disarmo del partito repubblicano. Se, invece, i conservatori facessero valere i loro progetti di repressione ad oltranza, i repubblicani saprebbero accettare la lotta e condurla a termine.

A questo discorso seguì, in altra seduta, un discorso del signor Canovas del Castillo con delle importanti dichiarazioni. Il capo del partito conservatore ha detto che era deciso una volta per sempre a non combattere il ministero attuale, nell'interesse della dinastia e della patria. Ma fatta questa promessa, il signor Canovas aggiunse che ogni patto tra il governo ed i repubblicani sarebbe biasimevole; che questi ultimi devono essere tenuti fuori della legge e deve essere loro interdetta ogni propaganda; che le riforme annunziate dal ministero: la giurìa, il suffragio universale, il matrimonio civile, sono incompatibili colla tranquillità del paese e che i conservatori si riservano il diritto di respingerle.

Pose termine alla discussione generale il presidente del Consiglio signor Sagasta. Negò che i nuovi ministri fossero meno liberali dei loro antecessori e dichiarò che il suo programma di riforme non verrebbe nè menomato nè ritardato. Quanto ai repubblicani il cui appoggio condizionato viene respinto dal governo, essi non saranno molestati fino a tanto che non usciranno dai limiti della legalità; ma nel caso contrario il governo saprà essere rigoroso per difendere l'ordine.

Prima che il ministro presidente ponesse termine alla discussione il signor Castellar ha voluto fare la sua professione di fede. « Al disopra della repubblica, disse egli, al disopra della libertà, prima della democrazia, io metto l'unità, la tranquillità e la pace della nostra patria ».

Il signor Castellar concluse dicendo che presterà non solo benevolenza, ma un concorso devoto al gabinetto e dichiarandosi francamente ministeriale.

Si scrive da Costantinopoli alla *Politische Correspondenz* di Vienna che la Porta si mostra meno tollerante in questi ultimi tempi, che non sembrava esserlo precedentemente, nelle questioni religiose. Infatti una recente ordinanza di Djevdet pascià proibisce in tutte le scuole armene l'insegnamento di un catechismo che era in uso da molti anni, allegando che il libro in parola contiene un passo offensivo per gli arabi, i fondatori dell'islamismo.

Da qualche tempo, aggiunge lo stesso corrispondente, si vengono prendendo misure rigorose contro i gesuiti, che tengono delle scuole secondo i sistemi europei. È stato decretato quanto appresso:

« È interdetto ai gesuiti di aprire nuove scuole nell'impero ottomano.

« I gesuiti non sono autorizzati a fare dei corsi che nelle scuole poste sotto la sorveglianza delle autorità turche.

« Tutte le scuole attualmente dirette da gesuiti saranno poste sotto il controllo dello Stato.

« Saranno prese delle disposizioni severe relativamente all'ispezione di queste scuole. »

TELEGRAMMI

AGENZIA STEFANI

BERLINO, 22. — Nei circoli bene informati si smentisce la voce che i negoziati fra la Prussia ed il Vaticano incontrino qualsiasi ostacolo.

CAIRO, 22. — La notizia pubblicata dal giornale *Le Bosphore*, che cioè Ras Alula abbia preso Kassala, merita conferma. Si crede che sia infondata.

BERLINO, 23. — Nei circoli bene informati s'ignora e non si presta fede alla voce riportata dai giornali che lo czar avrebbe maltrattato o anche ucciso con una pistolettata l'addetto militare tedesco, colonnello Von Villaume.

LONDRA, 23. — Lo *Standard* ha da Costantinopoli:

« Il governo inglese fece intendere alla Porta, che ove essa persistesse nel gettarsi nelle braccia della Russia, l'occupazione inglese dell'Egitto potrebbe diventare definitiva. »

Il *Times* annunzia che lord R. Churchill si è dimesso da cancelliere dello Scacchiere, perchè ricusa di gravare le finanze nazionali dei crediti domandati dai suoi colleghi della marina e della guerra, credendo che le spese proposte sieno assolutamente stravaganti e d'altronde non giustificate dalla situazione estera.

Il *Times* crede che vi sieno pure altri motivi del ritiro del cancelliere dello Scacchiere. Lord R. Churchill non sarebbe soddisfatto delle misure legislative che il ministero intende proporre nella prossima sessione in ordine alla politica interna, non credendole sufficienti per i bisogni del paese.

Il *Times* opina che non sia questo il momento di effettuare le economie desiderate da lord R. Churchill.

LONDRA, 23. — In certi circoli politici corre voce, sulla fede di dispacci da Costantinopoli, che il sultano, malcontento dell'agire della Russia circa la candidatura del principe di Mingrelia, si proporrebbe di addivenire ad un accordo diretto col governo bulgaro per mezzo di Bulkovics, agente di Bulgaria a Costantinopoli.

Invece un dispaccio diretto al *Times* da Costantinopoli constata che la Porta si astiene dal richiamare Gabdan effendi, i cui sentimenti russofili sono notori. Se ne conchiude che la Turchia continuerà ad evitare ciò che potrebbe spiacere alla Russia.

LONDRA, 23. — Il corrispondente da Berlino, del *Times*, riporta sotto ogni riserva e semplicemente per dare idea del modo con cui i tedeschi giunsero a giudicare il carattere dello Czar, la voce strana che lo Czar, in un accesso di furore, avrebbe ucciso con un colpo di revolver il colonnello Von Villaume, addetto militare di Germania presso la Corte di Pietroburgo.

Il corrispondente soggiunge, però, che nei circoli bene informati si ignora tale avvenimento.

PARIGI, 23. — Il Consiglio dei ministri ha deciso stamane che il ministro degli esteri riceverebbe i delegati bulgari a titolo puramente officioso e privato.

VIENNA, 23. — Il *Correspondenz bureau* è autorizzato, da fonte autentica, a dichiarare assolutamente priva di fondamento la notizia che l'Austria-Ungheria abbia ordinato 400,000 fucili a ripetizione alle fabbriche americane.

MARSIGLIA, 22. — È arrivato il *Nord-America*, della linea *La Veloce*. Causa il cattivo tempo entrerà soltanto domani nella rada del Frioul a scontarvi la quarantena di tre giorni.

PARIGI, 23. — I delegati sono arrivati.

Si crede che la vertenza Brazzà sarà accomodata.

BERLINO, 23. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dichiara essere una pretta invenzione la notizia che il principe di Bismarck si sia pronunziato contro lo scioglimento del Reichstag, esprimendo la speranza di un accomodamento sulla base delle proposte del Centro. Il governo, invece, insiste per l'approvazione ad ogni costo del progetto militare.

NOTIZIE VARIE

Bollettino consolare. — Il fascicolo X (ottobre 1886) del *Bollettino consolare*, pubblicato per cura del Ministero per gli Affari Esteri, contiene:

« La Nuova Zelanda nelle sue industrie e come campo di emigrazione ». Relazione del cav. Giovanni Bianchi, R. console a Melbourne.

« Condizioni commerciali ed economiche della Repubblica dell'Equatore, e specialmente del porto di Guayaquil nel 1885 » — Rapporto del cav. dott. Alcide Destrugè, reggente il R. Consolato a Guayaquil.

« Statistica della navigazione nel porto di Bordeaux durante l'anno 1885 » del cav. Raimondo Provenzal, R. console a Bordeaux.

« Rapporto annuale pel 1885 », del cav. nob. F. De Goyzueta dei marchesi di Toverena, R. console a Singapore.

« Movimento commerciale del porto di Batum dall'aprile al settembre 1886 », comunicato dal cav. P. Massone, R. console generale a Tiflis.

« Cenni illustrativi sulle statistiche del movimento del commercio dell'Egitto e della navigazione di Alessandria per l'anno 1885 », del cav. Giovanni Venanzi, R. console in Alessandria d'Egitto.

« Movimento delle navi e del commercio in transito per il Canale di Suez durante il mese di settembre », e riassunto del « Movimento del 3° trimestre del 1886 », del signor Massimiliano De Haro, Regio Agente consolare in Ismailia, comunicato dal cav. avv. Giovanni Venanzi, R. console in Alessandria di Egitto.

« Notizie varie ». — Anversa — Cairo d'Egitto.

Disposizioni consolari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge 6 luglio 1875, n. 2583, colla quale venne dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione del Tevere;

Veduto il processo verbale di convenzione amichevole stipulato tra il signor ingegnere capo direttore dell'Ufficio tecnico speciale, signor cavalier Cerutti, per la sistemazione del Tevere, ed il signor Rossi Cellini Stefano fu Giovanni Battista;

Veduto il decreto prefettizio 26 novembre 1886, n. 41462, con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti della indennità concordate per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la nota del Ministero dei Lavori Pubblici in data 11 dicembre 1886, col num. 70222|16327, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato al proprietario interessato, all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Consorzio pei lavori del Tevere, costituito dal Governo, Provincia e Comune di Roma.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento della indennità depositata, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto, ed a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 15 dicembre 1886.

Per il Prefetto: GUAITA.

ELENCO *descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.*

1. Rossi Cellini Stefano fu Giovanni Battista, domiciliato in Roma — Casa posta in Roma in via di Monte Brianzo, civici numeri 16 e 17, distinta nella mappa del rione Ponte col numero 48, confinante con Pericoli, flume Tevere, Ferrucci Cherubini e via di Monte Brianzo.

Indennità stabilita: lire 40,800.

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 23 dicembre 1886.

In Europa depressione al sud del Mare del Nord, pressione elevata al sud-ovest e al centro della Russia.

Helder 743; Lisbona, Mosca 772.

In Italia, nelle 24 ore, barometro leggermente disceso al sud, alquanto salito al nord.

Venti freschi o abbastanza del 4° quadrante.

Nevi o pioggie al centro e sud del continente.

Temperatura diminuita specialmente al centro.

Gelate e brinate sull'Italia superiore.

Stamani cielo coperto in Sardegna, misto al sud, sereno o poco coperto altrove.

Maestro fresco sulle isole.

Venti deboli settentrionali altrove.

Barometro a 761 millimetri sul golfo di Genova, a 762 al nord e centro, a 763 al sud.

Mare generalmente mosso.

Probabilità:

Venti sensibili del 4° quadrante al sud, deboli varii altrove.

Cielo qua e là nuvoloso.

Gelate e brinate al nord e centro.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

22 DICEMBRE 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare. .	760,1	759,9	759,6	760,7
Termometro . . .	7,0	8,8	8,4	5,0
Umidità relativa.	71	55	53	87
Umidità assoluta.	5,34	4,68	4,39	5,71
Vento	SW	SW	SW	calma
Velocità in Km. .	21,0	25,0	20,0	0,0
Cielo.	burrascoso	tratti sereni	piove	sereno rigido umido

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 9,7 - R. = 7,76 — Min. C = 1°,8 R. = 1°,44.

Pioggia in 24 ore, mm. 14,7.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 23 dicembre.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	3,4	— 6,5
Domodossola. . . .	sereno	—	4,0	— 5,1
Milano.	sereno	—	4,6	— 0,3
Verona	sereno	—	7,3	2,3
Venezia.	1|4 coperto	calmo	4,0	0,2
Torino	nebbioso	—	3,2	— 3,6
Alessandria.	1|4 coperto	—	4,8	— 3,0
Parma.	sereno	—	4,7	— 1,2
Modena	1|4 coperto	—	6,2	— 0,5
Genova	3|4 coperto	calmo	6,0	2,7
Forlì	1|4 coperto	—	8,0	0,4
Pesaro	1|4 coperto	mosso	6,8	0,9
Porto Maurizio . . .	1|2 coperto	legg. mosso	7,8	2,2
Firenze	sereno	—	5,9	— 1,6
Urbino	1|4 coperto	—	[illegible]	— 1,0
Ancona	1|2 coperto	[illegible]	6,8	2,2
Livorno.	1|2 coperto	mosso	7,8	— 1,0
Perugia	sereno	—	4,5	— 1,9
Camerino.	1|2 coperto	—	3,9	— 3,2
Portoferraio	1|4 coperto	calmo	9,5	4,0
Chieti	1|4 coperto	—	10,3	— 2,6
Aquila.	sereno	—	3,9	— 2,1
Roma	nebbia fitta	—	9,7	— 1,0
Agnone	sereno	—	6,7	— 3,0
Foggia	sereno	—	12,7	1,5
Bari	sereno	calmo	14,7	4,2
Napoli	coperto	calmo	10,8	4,9
Portotorres.	coperto	agitato	—	—
Potenza.	coperto	—	6,3	0,6
Lecce	coperto	—	14,9	8,0
Cosenza	nebbioso	—	14,8	11,4
Cagliari.	coperto	calmo	12,0	6,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria . .	nebbioso	calmo	14,6	8,8
Palermo.	piovoso	mosso	14,7	5,8
Catania	1|2 coperto	agitato	16,1	6,9
Caltanissetta	sereno	—	11,9	0,0
Porto Empedocle .	3|4 coperto	mosso	13,4	—
Siracusa	1|2 coperto	calmo	14,4	6,3

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

23 DICEMBRE 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° o al mare .	762,5	762,4	761,8	761,2
Termometro . . .	0°,4	3.8	8.0	3,6
Umidità relativa .	100	87	36	70
Umidità assoluta	4,73	5,21	2,90	4,16
Vento	N	N	calma	N
Velocità in Km. .	2.5	2.5	0.0	1,0
Cielo.	nebbia	veli nebbione	sereno	semi-sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 8°,0 - R. = 6,40 — Min. C. = — 1°,0 - R. = 1°,0.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 23 dicembre 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	Prezzi in contanti	Prezzi in contanti: Corso Med.	Prezzi nominali
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida (*)	id.	—	—	102 »	102 »	99 95
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1886	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	68 20
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	100 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 50
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1886	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza Emissione	—	500	500	»	»	495 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	492 »	492 »	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	497 1/2
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1886	500	500	»	»	800 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	607 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2280 »
Dette Banca Romana	1° luglio 1886	1000	1000	»	»	1225 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	1160 »
Dette Banca Tiberina	id	250	200	»	»	720 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	300 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1886	500	400	»	»	1060 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° gennaio 1886	500	500	»	»	590 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° ottobre 1886	500	500	»	»	1790 »
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id.	500	333	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate)	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	450	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° luglio 1886	500	250	»	»	640 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	1243 »
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	357 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	120 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	450 »
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	410 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	260 »
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° ottobre 1886	250	250	»	»	420 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiaria Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	506 »
Dette Fondiaria Vita	id.	250	125	»	»	300 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1886	500	500	»	»	511 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	239 1/2
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1886	500	500	»	»	329 »
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1886	500	500	»	»	329 »
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	510 »
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 62 1/2
	Parigi	chèques	»	»	»
5 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 18
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 dicembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: De Vecchi.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 1ª grida 102 35, 102 32, 102 30 fine corr.

Az. Banca Generale 730 fine corr.

Az. Banca Indust. e Comm. 893, 898, 899, 896 fine corr.

Az. Soc. Acqua Marcia (Az. stam.) 2222, 2224, 2226 fine corr.

(*) Ex-coupon.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 22 dicembre 1886:

Consolidato 5 0/0 lire 102 205.

Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 100 035.

Consolidato 3 0/0 nominale lire 67 737.

Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 66 445.

V. Trocchi: *Presidente*.

CASSA DI SCONTO — Aquila

SOCIETÀ ANONIMA — *Capitale versato lire 400,000*

DIREZIONE.

Per deliberazione di questo Consiglio amministrativo, resa in seduta del 7 corrente, l'Adunanza generale degli azionisti avrà luogo il giorno 6 febbraio prossimo venturo, alle ore 11 antimeridiane in Aquila, casa dei signori Mastropietro, via San Bernardino, n. 19, p° p°, attuale sede dello Stabilimento.

L'assemblea è chiamata:

1. Ad approvare il bilancio definitivo dei conti regolati alla chiusura dell'esercizio 1886, dopo udite le relazioni e rapporti del Consiglio amministrativo e dei signori sindaci.

2. A riconfermare o sostituire nella loro carica i signori funzionari amministrativi e sindaci uscenti per anzianità di nomina, che sono:

Amministratori ordinari.

Signori Mannetti cav. Giuseppe — Dragonetti marchese Giulio — Fasciani Silvestro.

Amministratore supplente.

Signor Ferrari Alessandro.

Sindaci effettivi.

Signori Cappa barone Raffaele — Grossi Raffaele — Jacobucci commendatore Michele.

Sindaci supplenti.

Signori Cipolloni-Cannella cav. Giuseppe — Tedeschi avv. cav. Panfilo.

3. A pronunziarsi, se intenda o no valersi della facoltà conferitale dall'articolo 5 delle disposizioni transitorie, che fanno seguito all'attuale Codice di commercio in merito alla cauzione degli amministratori che risultassero eletti.

Questa decisione però non si potrà prendere qualora i signori componenti l'assemblea non rappresentino almeno metà del capitale sociale sottoscritto e per voto favorevole di tanti soci che riuniscano i due terzi del capitale rappresentato, ossia un terzo di quello sociale.

Aquila, 15 dicembre 1886.

3221 Il Direttore: A. ODDONE.

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ITALIANA per le Strade Ferrate del Mediterraneo

SOCIETA' ANONIMA CON SEDE IN MILANO

Capitale sociale lire 135 milioni, versato interamente.

Il Consiglio d'Amministrazione della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo, nella seduta delli 17 corrente mese, ha deliberato che a partire dal giorno 3 gennaio 1887 sia pagato per ciascuna Azione un acconto nella misura di L. 7 50 sul dividendo dell'esercizio 1885-87. contro lo stacco della Cedola N. 2.

Sulla presentazione della stessa Cedola N. 2 sarà inoltre e contemporaneamente pagato per ciascuna delle N. 185,600 Azioni in circolazione un appunto di L. 12 50, giusta la comunicazione fattane all'assemblea generale degli azionisti

I pagamenti avranno luogo contro la consegna della Cedola N. 2 presso le Banche e Ditte qui sottoindicate:

Milano — Cassa Sociale.
» — Banca Generale.
Napoli — Cassa Sociale.
» — Società di Credito Meridionale.
Roma — Banca Generale.
Torino — Banca di Torino.
Genova — Banca Generale.
Venezia — Jacob Levi e figli.
Livorno — Rodocanacchi figli e C.
Firenze — M. Bondi e figli.
Palermo — Cassa Centrale delle Ferrovie Sicule.
Berlino — Disconto Gesellschaft.
Francoforte — B. H. Goldschmidt.
» — Filiale der Bank für Handel und Industrie.
Colonia — S. Oppenheim Junior e C.
Zurigo — Società di Credito Svizzero.
Basilea — Basler Bankverein.
Parigi — Société Générale pour favoriser, etc., 54-56, Rue de Provence.
Londra — Louis Cohen et Sons.
Trieste — Filiale della « Société Autrichienne de Crédit » di Vienna.
» — Morpurgo e Parente.
Vienna — Société Autrichienne de Crédit.
Ginevra — Banque Nouvelle des Chemins de fer Suisses.

Milano, 18 dicembre 1886.

3290 LA DIREZIONE GENERALE.

Società Anonima per Bagni Pubblici - Modena

Capitale sociale L. 80,000 — Versato L. 46,464.

I soci sono chiamati in assemblea generale di prima convocazione il 23 gennaio 1887, di seconda il 30 gennaio suddetto, in una sala dello stabilimento, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio consuntivo 1886 e relazione dei sindaci;
2. Nomina di sindaci e supplenti;
3. Nomina alle cariche sociali;
4. Provvedimenti finanziari.

Modena, 21 dicembre 1886.

IL VICE-PRESIDENTE.

3208 Il Segretario: MARANESI.

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA della Strada Ferrata da MORTARA a VIGEVANO

Sede in Vigevano

Capitale sociale: *Numero 2470 Azioni da lire 500, saldate*

La Direzione della Società avendo proceduto alla pubblica estrazione di numero **sessantasei Obbligazioni** del Prestito della Società stessa, approvato con Regio decreto 18 febbraio 1856, per la **sessantunesima semestrale ammortizzazione**, in base alle deliberazioni 30 gennaio e 4 luglio 1856 dell'assemblea generale degli azionisti,

NOTIFICA:

Che li numeri designativi delle Obbligazioni favorite dalla sorte sono li seguenti:

N. 1633	N. 823	N. 1262	N. 2537	N. 45	N. 2473
» 276	» 1900	» 2200	» 960	» 2006	» 1628
» 1533	» 1536	» 1685	» 965	» 1798	» 1194
» 683	» 43	» 374	» 538	» 132	» 1281
» 1865	» 97	» 1797	» 421	» 2412	» 1934
» 1613	» 1306	» 862	» 197	» 935	» 745
» 2102	» 1381	» [illegible]	» 864	» 2519	» 105
« 2584	» 1946	» 651	» 2123	» 1162	» 1756
» 2374	» 716	» 504	» 853	» 1204	» 2411
» 1345	» 597	» 1551	» [illegible]	» 454	» 1189
» 2144	» 2148	» 744	» 128	» [illegible]	» 926

Che a partire dal giorno 3 gennaio 1887, presso la Banca Lomellina in Vigevano e presso la Banca del sig. Giuseppe Antonio Musso in Torino, sarà aperto il pagamento o rimborso del capitale nominale delle Obbligazioni portanti li surriferiti numeri in ragione di lire 500 caduna, mediante rimessione delli corrispondenti titoli;

Che a partire dal detto giorno 3 gennaio presso le Banche suddette sarà pure pagato alle Obbligazioni del detto Prestito, contro rimessione del relativo vaglia n. 62, il semestre interessi scadente al 1° gennaio stesso, in ragione di lire 5 40 cadun vaglia, così ridotto dietro deduzione di centesimi 85, tangente di ritenuta per la imposta di ricchezza mobile.

Vigevano, addì 19 dicembre 1886.

3201 LA DIREZIONE.

SOCIETA' GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO

Firenze-Genova-Roma-Torino

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale sociale 50,000,000 *di lire di cui* 40 *milioni effettivamente versati.*

Il Consiglio d'Amministrazione, in conformità dell'art. 48 degli Statuti sociali, ha deciso di distribuire alle azioni liberate di lire 400 l'interesse del secondo semestre 1886 in lire 12 italiane per azione.

I pagamenti si faranno contro il ritiro della cedola n. 48 a cominciare dal 5 gennaio 1887.

In **Firenze**, presso la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano
» **Torino**, id. id.
» **Roma**, id. id.
» **Genova**, id. id.
Id., presso la Cassa Generale.
Id., presso la Cassa di Sconto.
» **Milano**, presso la Banca di Credito Italiano.
» **Parigi**, presso la Banque de Paris et des Pays Bas.

N.B. — Il pagamento a Parigi delle suddette lire 12 per azione sarà fatto in franchi, come verrà giornalmente indicato presso gli uffici della Banque de Paris et des Pays-Bas.

Firenze, 23 dicembre 1886.

3215

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ITALIANA DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

SEDE IN BERGAMO

con officine in Bergamo, Scanzo, Villa di Serio, Pradalunga, Comenduno, Palazzolo sull'Oglio, Vittorio (Veneto), **Narni** (Umbria), **Ozzano, Monferrato e Senigallia.**

SOCIETÀ ANONIMA — *Capitale sociale versato lire* 2,500,000

Avviso.

Dal giorno 2 gennaio p. v. in avanti si farà luogo al pagamento di un acconto di utili equivalente agli interessi 2° semestre 1886 in lire 7 50 per azione, contro consegna della cedola n. 30.

In **Bergamo**, presso la Banca M. Popolare.
In **Milano**, id. Banca Generale.

Bergamo, 18 dicembre 1886.

3149 L'AMMINISTRAZIONE.

DEPUTAZIONE CONSORZIALE del secondo Circondario Polesine San Giorgio

AVVISO D'ASTA *a termini ridotti*

Secondo esperimento.

A seguito di diserzione del primo esperimento d'asta tenutosi oggi 20 decembre si procederà di nuovo, col metodo dei partiti segreti, all'appalto del sotto indicato gruppo di lavori in questa Residenza avanti il sottoscritto presidente, od un suo rappresentante, nel giorno di lunedì 27 decembre stesso alle ore 12 meridiane;

AVVERTENZE.

Le *offerte* saranno scritte in carta da bollo da lira 1 debitamente firmate e suggellate, contenenti il ribasso di un tanto per cento sul prezzo di perizia.

Per l'ammissione all'incanto potranno richiedersi documenti, di data recente, comprovanti la moralità degli aspiranti all'impresa da appaltarsi.

Ciascun offerente dovrà depositare presso la Segreteria Consorziale lire 9000 a garanzia provvisoria del contratto.

Si farà luogo a deliberamento anche quando fosse presentata una sola offerta, purchè questa abbia almeno raggiunto il minimum prestabilito nella scheda che sarà depositata sul tavolo ove si terrà l'incanto, salvo le ulteriori offerte al *ventesimo* del prezzo di aggiudicazione, le quali potranno essere insinuate nel termine utile dei fatali che scade alle ore 12 meridiane del giorno di lunedì 3 gennaio 1887.

Il contratto sarà stipulato entro otto giorni dall'aggiudicazione, previa prestazione del deposito definitivo corrispondente al decimo del prezzo di delibera, da farsi in numerario, o in titoli del debito pubblico, presso il cassiere Consorziale.

L'appaltatore dovrà dare compiuto il sottoindicato gruppo di lavori entro il termine o sotto le condizioni tutte portate dagli analoghi piani di esecuzione ed annessivi capitolati speciali, dei quali si potrà da oggi fino al momento dell'asta prendere conoscenza nella Segreteria Consorziale durante l'orario d'ufficio.

Tutte le spese d'Asta e del contratto saranno a carico del deliberatario.

Lavori da appaltarsi

INDICAZIONE DEI LAVORI	Prezzi di perizia	Somma del deposito per l'asta e pel contratto
Inalveazione della *Fossa Masi* e *Gattola*, tronchi inferiori, in un Canale convogliatore unico . .	L. 47,855	
Tronco intermedio *Fossa Masi* da Metri 223 superiormente al convogliatore *Masi-Gattola* fino al *Ponte tre Poltroni*	» 44,483	
Tronco intermedio *Fossa Gattola* da metri 491 superiormente al Canale convogliatore *Masi-Gattola* fino al *Lago Gattola*	» 10,915	
Totale. . . .	L. 103,253	L. 3,500

Dalla Consorziale Residenza. Ferrara 20 dicembre 1886.

Il Presidente
ALESSANDRO Marchese di BAGNO

3195

BANCA GENERALE

ROMA-MILANO-GENOVA

SOCIETÀ ANONIMA — *Capitale L.* 50,000,000 — *Versato L.* 25,000,000

I possessori delle Azioni Banca Generale sono avvertiti che a partire dal 5 gennaio 1887 il cupone n. 14 sulle dette Azioni (2° semestre interessi 5 per cento 1886) in lire 6 25 sarà pagabile in:

Roma, presso la Banca Generale;
Milano, id. id.;
Genova, id. id.;
Firenze, presso i signori Em. Fenzi e C.;
Trieste, id. Morpurgo e Parente;
Basilea, id. De Speyr e C.;
Zurigo, id. Société de Crédit Suisse.

Roma, 21 dicembre 1886.

3222 LA DIREZIONE.

Provincia di Roma — Comune di Rocca di Papa

Appalto dei lavori di riordinamento delle acque potabili, d'ingrandimento dell'attuale botte di allacciamento delle vene di acqua, di costruzione di una diga in muramento, di un abbeveratoio e di un lavatoio nella località della Pentina Stalla, di sistemazione delle condotture d'acqua e di riduzione dei cunicoli che conducono le acque potabili in paese — Di costruzione di un lavatoio coperto e stenditoio pubblico in via di Palazzuolo — Di sistemazione della piazza dei frati, coll'erezione di una fontana nel centro — Di sistemazione della strada a sinistra che sta di fianco al nuovo lavatojo, nonchè di quella trasversale detta di Palazzuolo tra le sezioni A B, B C, C D, D E, il di cui lavoro sarà eseguito fino alla sezione lettera I.

Avviso di provvisoria aggiudicazione.

Si fa noto che nel pubblico incanto seguito stamane presso questo comune per l'appalto dei lavori suddetti, dell'ammontare complessivo di lire 51249 64, l'aggiudicazione provvisoria ebbe luogo con un ribasso di lire 764 91.

Si ricorda quindi che alle ore 11 antimeridiane del giorno di mercoledì 5 gennaio prossimo scadrà il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

Per tutte le altre notizie che possano interessare gli aspiranti al detto appalto si richiama il precedente avviso d'asta in data 30 novembre scorso.

Dalla Residenza municipale di Rocca di Papa, li 20 dicembre 1886.

3210 Il Segretario comunale: E. SCARDECCHIA.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, num. 2359 sull'espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse qualmente il prefetto della provincia di Roma, con decreti in data 18 dicembre 1886, numero 47867, divisione 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il municipio di Roma alla immediata occupazione degli stabili qui appresso descritti:

1. Casa posta in via di Santa Bonosa ai civici numeri 20 al 21 A o piazza dell'Olmetto al n. 3, descritta in catasto Rione XIII n. di mappa 652, confinanti piazza dell'Olmetto, via S. Bonosa e con Bonoli Flaminia proprietà GIOVANNETTI ELENA fu Antonio, per l'indennità stabilita dalla perizia giudiziaria in lire 56,000 (lire cinquantaseimila).

2. Porzione di casa posta in piazza dell'Olmetto ai civici numeri 9 al 12 e via del Muro Nuovo 68, descritta in catasto Rione XIII, mappa 666 sub. 2, confinanti Varese Veronica, Lovatti Filippo, via del Muro Nuovo e piazza dell'Olmetto di proprietà del signor FALCINI BIAGIO fu Nicola per l'indennità stabilita dalla perizia giudiziaria in lire 14,000 (lire quattordicimila).

3. Casa posta nel vicolo di S. Bonosa al civico numero 14 descritta in catasto Rione XIII, numero di mappa 650, confinanti via di S. Bonosa e Bonoli Flaminia per due lati di proprietà UNIONE PIA DEGLI UOMINI NELLA CHIESA DI S. PIETRO MARTIRE IN CALDESASSO, per l'indennità stabilita dalla perizia giudiziaria in lire 3100 (lire tremilaquattrocento).

4. Casa posta in via del Muro Nuovo ai civici numeri 66 e 67, descritta in catasto Rione XIII, numeri di mappa 665, confinanti via del Muro Nuovo, Viola Augusto, Falcini Biagio e Barbetta Cesare di proprietà LOVATTI FILIPPO e FRANCESCO fu Matteo, per l'indennità stabilita dalla perizia giudiziaria in lire 8140 (lire ottomilacentoquaranta).

5. Casa posta in piazza dell'Olmetto ai civici num. 13 al n. 14 A, descritta in catasto Rione XIII, n. di mappa 667, confinanti Lombardi Sebastiano, Viola Augusto, Falcini Biagio, piazza e vicolo dell'Olmetto di proprietà VARESI VERONICA fu Felice per l'indennità stabilita dalla perizia giudiziaria in lire 55,480 (lire cinquantacinquemila quattrocento ottanta).

3197 Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

(2ª pubblicazione)

REGIO TRIBUNALE CIVILE

di Viterbo.

Nel giorno 3 febbraio 1887 ore 10 ant. innanzi il Tribunale suddetto ad istanza della Cassa di Risparmio di Viterbo, rappresentata dal sottoscritto procuratore, ed a carico del signor Giovanni Cioffi, domiciliato in Bagnorea, si procederà alla vendita giudiziale dei seguenti stabili sul prezzo di incanto assegnato a ciascun lotto in tutto e per tutto a forma della sentenza emanata dal sullodato Tribunale li 20-23 luglio 1886.

Le condizioni della vendita sono descritte nel bando depositato nella cancelleria di detto Tribunale.

Descrizione degli stabili da vendersi posti in Viterbo e suo territorio.

1º lotto — Palazzo sulla via già della Svolta, oggi Principessa Margherita, composto di sotterranei, pianterreni, primo e secondo piano, sottoletti e sovraposto loggione, confinanti la detta via, la piazza dell'Oca, l'altra di Cam pobojo ed Alessandro Bevilacqua, salvi ecc., segnato nella mappa censuaria Città sez. 32, nn. 1835 sub. 2, 1836 sub. 1, 2, 3, 4, gravato di annue lire 213 38 di tributo diretto verso lo Stato, sul prezzo di lire 12,802 80.

2º lotto — Locale ad uso rimessa, stalla e fienile con orticino annesso, sito sulla piazza di Campobojo, segnati in detta mappa coi nn. 1840, 1848, confinanti la detta piazza, il vicolo del Pisciarello, gli eredi Pocci, salvi ecc., gravati di lire 11 91 di tributo diretto allo Stato, sul prezzo di lire 714 60.

3º lotto — Locale ad uso tinello con cantina, sito nel vicolo di S. Francesco, segnato in detta mappa col numero 1906 sub. 2, confinanti il detto vicolo, Falcioni e Folchi salvi ecc. gravato del tributo diretto di lire 2 53 di tributo come sopra, sul prezzo di lire 151 80.

4º lotto — Terreno seminativo, ortivo, olivato, vignato e cannetato con casa colonica, in contrada Riello, distinto in catasto sez. 3ª, coi numeri 1082, 1089, 1090 sub. 1, 2, 1091, 1092, 1093, 1094, 1740, 1741, 1742, confinanti la strada provinciale, Savini, il fosso, altra strada, Marzi fratelli, salvi ecc., gravato di annue lire 59 50 di tributo come sopra, sul prezzo di lire 3570, quale terreno è in superficie di ettari 6 74 70.

5º lotto — Terreno seminativo, olivato, vignato e cannetato con casa colonica nella stessa contrada Riello, di fronte al precedente, in superficie di ettari 9 12 60, distinto in catasto sezione 3ª, coi nn. 1061 sub. 1, 2, 1065, 1732, 1733, 1734, confin. Giustiniani, Marcucci, Jannuccelli, la strada, salvi ecc., gravato di annue l. 93 40, di tributo come sopra, sul prezzo di l. 5604.

6º lotto — Due terreni, uno prativo e seminativo in contrada le Forme dello Pantano, di ettari 8 30 60, segnato in catasto sez. 25, coi nn. 61 sub. 1, 2, 62, 63 e 155, confinanti il fosso dello Pantano, Rossi Danielli da più lati, gravato di annue lire 25 20 di tributo come sopra; e l'altro terreno è prativo in contrada Valle del Bacucco di ettari 2 45 40, segnato in catasto sez. 15ª, col n. 125, e sez. 1ª, col n. 90, confinanti Feloni, Lavini, il fosso, salvi ecc., gravato di annue lire 8 60 di tributo come sopra: detti due terreni sono enfiteutici di annue lire 268 75 a favore del Demanio nazionale, e lo incanto si apre sul prezzo di lire 2688.

7º lotto — Diretto dominio di casa in piazza S. Marco segnata in catasto sez. 32, n. 1803, confinanti la piazza del Teatro, gli eredi Boni, salvi ecc., per la quale da Angelo Cucciolí si corrisponde l'annuo canone di lire 27, e lo incanto si apre sul prezzo di lire 324.

8º lotto — Subdiretto dominio di lire 46 77 a carico di Maria e Vincenza Ciorba, gravante una casa al vicolo di Vallepiatta, distinta in catasto mappa Città, sez. 32, coi numeri 2522 sub. 1, 2523 sub. 2, confinante la strada da due lati, il Demanio nazionale, salvi ecc., e l'incanto si apre sul prezzo di lire 461 24.

9º lotto — Diretto dominio di casa in Toscanella, per la quale da Lodovico e fratelli Gambi si corrispondono lire 21 50 di annuo canone a forma dell'istromento 6 agosto 1796, rogato Danielli notaro in Toscanella e lo incanto si apre sul prezzo di lire 258.

10º lotto — Diretto dominio di lire 36 28, gravante un terreno nel territorio di Viterbo in contrada Pantanese, distinto in catasto sez. Ellera coi numeri 637, 638 e 639, il cui canone si corrisponde da Settimio Di Maria, dagli eredi di Vincenzo Aquilanti, e da Anna Borghesi in Croce, come da istromento rogato il notaro viterbese Crispino Borgassi li 26 novembre 1877, lo incanto si apre sul prezzo di lire 435 36.

3198 CARLO AVV. BORGASSI, proc.

(2ª pubblicazione).

REGIO TRIBUNALE CIVILE

di Roma.

Si fa noto al pubblico che nell'udienza del giorno 28 gennaio 1887, alle ore 12 meridiane, sezione 1ª, avrà luogo la vendita ai pubblici incanti, alle condizioni descritte nel relativo bando, ad istanza del signor Marcangeli Oreste, in danno del signor Vaselli Carlo, dei seguenti stabili situati nel comune di Monterosi.

1. Fabbricato in contrada Borgo Romano, al numero civico 200, distinto in catasto col numero di mappa 40 sub. 1, confinante la strada, Tordella Nicola, Sannelli Luigi, Marini Luigi e Giuseppe, gravato del tributo diretto verso lo Stato di lire 10 78.

2. Casa in contrada Borgo Romano, coi numeri civici 185, 186, 111. distinta in catasto col n. 79, confinanti la strada, Vaselli Agata e sorelle e Liberati Domenico, gravata del tributo diretto verso lo Stato di lire 14 06.

L'incanto si aprirà sul prezzo di stima per il primo fondo di lire 2309 63, e per il secondo fondo di lire 2140 50.

3124 AVV. G. CONVERSI proc.

(1ª pubblicazione)

ESTRATTO DI BANDO

per vendita giudiziaria.

Innanzi il Tribunale civile di Viterbo, nell'udienza del giorno 27 gennaio 1887, si procederà alla vendita dello infrascritto stabile ad istanza di Carletti Lucia vedova Achilli, domiciliata in Viterbo, rappresentata dal procuratore signor Angelo avv. Canevari, in danno di Rosati Antonio, domiciliato pure in Viterbo.

L'incanto dell'immobile da vendersi verrà aperto sul prezzo già offerto dalla creditrice istante in lire 1068 75 eguale a 60 volte il tributo diretto verso lo Stato, e colle condizioni espresse nel capitolato del relativo bando.

Stabile da vendersi.

Casa posta in Viterbo in via della Pettinara, distinta in catasto, mappa Città, sez. 32ª, col numero 2205, confinante coi beni del signor Luca Celestini, Lorenzo Mercati e Paolo Primavera.

ANGELO AVV. CANEVARI procuratore.

3231

REGIA CORTE DI CASSAZIONE

DI ROMA.

Ad istanza della signora Giulia Pozzi, rappresentata e domiciliata come in atti,

Io sottoscritto usciere presso la suddetta Corte ho, a senso dell'art. 142 Codice procedura civile, notificato alla Ditta Max Rosembaum, di Hannover, rinunzia al ricorso da essa prodotto avanti la sullodata Corte avverso la sentenza del Tribunale di commercio di Bologna 29 giugno 1886, quale ricorso fu notificato il 12 ottobre 1886.

Roma, 20 decembre 1886.

3156 TEMISTOCLE SEMPREBENE.

(1ª pubblicazione)

AVVISO.

Si rende noto che li 28 gennaio 1887 innanzi la 1ª sezione del Tribunale civile di Roma, ad istanza della ditta Crescenzo Modigliani ed a carico di Sebastiano Lustrissimi avrà luogo la vendita alla pubblica asta dei seguenti fondi, siti in Subiaco, e cioè casa in contrada via del Turrione, col civico n. 29, altra in detta via, col civico n. 19, cantina in contrada via dei Piattari, coi civici nn. 10 e 12, e botteghe in contrada Sobborgo S. Martino, confinanti con Cioffi Angelo, Lollobrigida Michele, strada ecc.

L'incanto si aprirà sul prezzo offerto dalla creditrice istante in lire 668 40, ed avrà luogo alle condizioni indicate nel bando di vendita.

3220 ERNESTO AVV. GARRONI.

R. TRIBUNALE CIV. E CORREZ.

DI VITERBO.

Nota per aumento di sesto.

Il sottoscritto cancelliere rende noto come nell'udienza di giovedì 16 del mese di dicembre, alle ore 12 meridiane, avanti questo Tribunale, ebbe luogo la vendita degli stabili sottodescritti, espropriati ad istanza del Banco di Santo Spirito di Roma, a carico di Licca Luigi e D. Eugenio, domiciliati a S. Lorenzo Nuovo — Contumaci.

Descrizione degli stabili.

« Porzione di podere con casa rurale nel territorio di S. Lorenzo Nuovo, sotto la denominazione di Campolebbe, Poggio della Madonna, podere di Cencio, distinto al catasto, sez. 1ª, numeri di mappa 699 (1, 2, 3), 700, 881 (1, 2), 882, 883, 884, 885, 886, 898, 899, 900, 901, 1278, 1279, 1280, 1281 e 1447, deliberato al signor avv. Luigi Saveri, nel nome del Banco di Santo Spirito di Roma, per lire 2470.

Lotto secondo.

« Terreno canepule in territorio di Borghetto contrada Borghetto, distinto in catasto sez. 2ª, numeri di mappa 539 e 1059 deliberato allo stesso avvocato Luigi Saveri nel nome del Banco di Santo Spirito di Roma per lire 2170. »

Lotto terzo.

« Casa da cielo a terra posta nell'abitato di S. Lorenzo nuovo, via delle Grotte e via di Acquapendente, distinta in catasto sez. 1ª, numeri di mappa 212 sub. 1, 2 1522 sub. 2, 1523 sub. 3, 1524 sub. 1 e 1527 sub. 1, deliberato al ripetuto sig. avv. Luigi Saveri nel nome come sopra per L. 600.

Che su detti prezzi di delibera è ammesso l'aumento non minore del sesto, e potrà farsi da chiunque, purchè abbia adempiuto alle condizioni di cui all'art. 680 Codice di procedura civile.

Il termine utile per fare tale offerta scade col giorno 31 dicembre 1886.

Viterbo, 20 dicembre 1886.

3190 A. BALDERIS, viceanc.

(2ª pubblicazione).

REGIO TRIBUNALE CIVILE

DI FROSINONE.

Bando.

Il cancelliere del suddetto Tribunale rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 21 gennaio 1887, ore 11 antim., ad istanza del signor Pompeo Francesco fu Ambrogio, di Ferentino, rappresentato dall'avvocato Arduino Carboni, avrà luogo, in grado di aumento di sesto, la vendita dei fondi in appresso descritti, esecutati ad istanza dell'Istituto del Credito Fondiario del Banco di S. Spirito di Roma, a danno di Bossi Nardi Paolina e Luisa, tanto in nome proprio quanto come eredi della loro zia anna Maria Rossi, domiciliate in Ferentino.

Descrizione dei fondi posti in Ferentino e suo territorio.

1. Casa in via Porta Borgo S. Agata di piani 3 e vani 12, mappa n. 29, tributo diretto lire 24 44.
2. Terreno in contrada S. Antonio, sez. 6ª, n. 628-629, tributo lire 13 43.
3. Terreno in contrada S. Sozio o Fontana Pitta, sez. 1ª, n. 396, 397, 621, 622 e 623, tributo lire 15 37.
4. Terreno ortivo a Borgo S. Agata, sez. 1ª, n. 452 tributo lire 1 42.
5. Terreno in contrada Sirofanillo, sez. 2ª, n. 169, tributo lire 6 20.
6. Terreno in contrada S. Giacomo, sez. 5ª, n. 112, tributo lire 4 51.
7. Terreno in contrada La Stufa, sez. 5ª, n. 163, tributo lire 2 29.
8. Terreno in vocabolo Vallone, Ponte di Fermo, sez. 5ª, n. 335, 336, 337, 512, 513, 514, 921, 922, 923 e 924, tributo lire 15 78.
9. Terreno in contrada Colletrone, mappa n. 678, 680, 681 e 682, tributo lire 17 83.
10. Terreno in contrada Cupiccia, mappa n. 765, tributo lire 3 04.
11. Terreno in contrada Giovino, sez. 5ª, n. 821. tributo lire 14 47.
12. Terreno in contrada Pietro Lamberti, sez. 1ª, sub. 1 e 2, 816 e 817, tributo lire 25 22.
13. Terreno in contrada Nocchia o Torre Norano e S. Antonio Abate, sezione 6ª, n. 13, tributo lire 12 82.
14 Terreno in contrada Ciocco di Coli, sezione 6ª, n. 220, tributo lire 4 36.
15. Terreno in contrada Ponte a Torre Zappatella, mappa sez. 7ª, nn. 74, 76, 77, tributo lire 3 11.
16. Casa di abitazione a via Consolare, mappa nn. 523, 524, tributo lire 48 28.

La vendita avrà luogo in tanti lotti quanti sono i fondi, o sarà aperta sui seguenti prezzi:

Il lotto 1.	per L.	1711 »
Il lotto 2.	per »	941 »
Il lotto 3.	per »	1750 »
Il lotto 4.	per »	292 »
Il lotto 5.	per »	434 »
Il lotto 6.	per »	316 »
Il lotto 7.	per »	584 »
Il lotto 8.	per »	1104 »
Il lotto 9.	per »	1506 »
Il lotto 10.	per »	213 »
Il lotto 11.	per »	1013 »
Il lotto 12.	per »	1766 »
Il lotto 13.	per »	893 »
Il lotto 14.	per »	305 »
Il lotto 15.	per »	218 »
Il lotto 16.	per »	3379 »

Ordina ai creditori di presentare le loro domande di collocazione entro trenta giorni dalla notifica del presente.

Frosinone, 16 dicembre 1886.

G. Bartoli viceanc.

Per estratto conforme da inserirsi.

3131 A. CARBONI proc.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.